REGOLAMENTO (CEE) N. 2552/70 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1970

che modifica il prezzo d'acquisto del burro e del latte scremato in polvere praticato dagli organismi d'intervento belga e lussemburghese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1222/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1970/1971 (1), prevede, all'articolo 4, paragrafo 1, che il prezzo al quale gli organismi d'intervento belga e lussemburghese acquistano il burro ed il latte scremato in polvere è uguale al prezzo d'intervento aumentato di un importo correttivo di 2,75 unità di conto per 100 chilogrammi ; che, a norma del paragrafo 2 del suddetto articolo, tale aumento si applica ugualmente agli aiuti accordati per il latte scremato in polvere ;

considerando che la situazione del mercato in Belgio che risulterà dall'applicazione in tale Stato membro, dal 1° gennaio 1971, di un regime fiscale modificato, permette di sopprimere i correttivi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1222/70 ed in tal modo armonizzare i prezzi di acquisto dei prodotti di cui trattasi nella Comunità ;

considerando che conviene estendere tale soppressione al Lussemburgo a causa del mercato unico per i prodotti lattiero-caseari realizzato tra i due paesi nell'ambito dell'unione belgo-lussemburghese ;

considerando che, in seguito alla soppressione degli importi correttivi, l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1222/70, le norme generali, nonché le disposizioni d'applicazione relative a tale articolo non hanno più ragione di sussistere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1222/70 e i regolamenti (CEE) n. 1225/70 (2) e (CEE) n. 1480/70 (3) sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 27.

(2) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 31.
(3) GU n. L 163 del 25. 7. 1970, pag. 12.